

**CITTA' DI MOLFETTA**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 119 DEL 17/12/1998**

**O G G E T T O**

**Approvazione Regolamento Comunale per l'introduzione ed applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione. Legge 27.12.1997 n.449**

.....OMISSIS.....

## INDICE

### Capo I – Accertamento con adesione

- Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
- Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto.
- Art. 3 - Attivazione del procedimento per la definizione.

### Capo II – Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

- Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.
- Art. 5 - Procedimento di iniziativa del contribuente.
- Art. 6 - Invito a comparire per definire l'accertamento.
- Art. 7 - Atto di accertamento con adesione.
- Art. 8 - Perfezionamento della definizione.
- Art. 9 - Effetti della definizione.

### Capo III – Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione.

- Art. 10 - Riduzione delle sanzioni.

### Capo IV – Disposizioni finali.

- Art. 11 - Relazione dell'ufficio.
- Art. 12 - Decorrenza e validità.

## Capo I Accertamento con adesione

### **Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.**

Il Comune di Molfetta per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione fiducia e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri detati dal d.lgs. 19/06/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto.**

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette " di diritto " e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio compie una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi.

### **Art. 3 - Attivazione del procedimento per la definizione.**

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **Capo II**

### **Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente.**

#### **Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.**

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, di cui al 1° comma, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 5 - Procedimento di iniziativa del contribuente**

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di definizione di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente o per posta formula l'invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

#### **Art. 6 - Invito a comparire per definire l'accertamento.**

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 7 - Atto di accertamento con adesione.**

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione con relativi interessi e sanzioni.

## **Art. 8 - Perfezionamento della definizione.**

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo quando la somma dovuta supera un milione di lire e un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo, quando la somma dovuta supera i cento milioni.

L'importo della 1<sup>a</sup> rata è versato entro il termine indicato nel 1° comma.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della 1<sup>a</sup> rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato oppure mediante fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria, per il periodo di rateizzazione del detto importo, aumentato di un anno.

## **Art. 9 - Effetti della definizione.**

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Capo III**

#### **Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione.**

#### **Art. 10 - Riduzione delle sanzioni.**

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile la riduzione di cui al 1° comma.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio non sono soggette a riduzione.

## **CAPO IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 11 - Relazione dell'ufficio**

L'Ufficio presenta annualmente una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 12 - Decorrenza e validità.**

Le norme del presente regolamento avranno effetto dal 01.01.1999.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è posto a disposizione del cittadino che faccia richiesta di visione.